IN BREVE n. 25/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA

L'Agenzia delle entrate per aiutare i contribuenti anche in vista delle altre scadenze legate alla dichiarazione ricorda alcune delle novità più significative

Versamenti: Il 18 giugno prossimo resta la data entro cui i contribuenti che presentano la dichiarazione devono effettuare i versamenti delle imposte dovute a saldo relativamente al 2006 e, qualora ne ricorrano le condizioni, anche del primo acconto relativo al 2007. Per i contribuenti che non dovessero riuscire a rispettare la scadenza vi è la possibilità di continuare a versare con una maggiorazione dello 0,4 per cento fino al 18 luglio. Scaduto anche tale termine scattano le sanzioni. Il contribuente comunque può sempre utilizzare il cosiddetto ravvedimento operoso e versare tardivamente a condizione che l'amministrazione non abbia avviato un qualche controllo.
Studi settore: I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore avranno quest'anno 20 giorni di tempo in più a partire dal 19 giugno per effettuare i versamenti. I 20 giorni si intendono prorogati anche relativamente alla maggiorazione dello 0,4 per cento. (Attenzione: la decisione è stata annunciata dal vice ministro dell'Economia Vincenzo Visco, ma non è stato emesso nessun documento formale). In pratica l'esecutivo ha deciso di concedere un maggior tempo per consentire ai contribuenti e agli intermediari una più approfondita valutazione ed una corretta applicazione della nuova normativa sugli studi di settore. E ciò tenuto anche conto che la prossima settimana sarà emanata una circolare dell'Agenzia delle entrate che individuerà ulteriori criteri di marginalità economica accanto a specifiche condizioni di esercizio dell'attività economica per le quali possono essere neutralizzati gli effetti degli indicatori di normalità introdotti con l'ultima finanziaria.
Compensazione Ici: I contribuenti potranno utilizzare l'eventuale credito Irpef risultante dalla dichiarazione per pagare l'Ici per il 2007. Si tratta di una novità che consente di evitare o comunque ridurre il formarsi dei crediti Irpef. Se il credito è insufficiente il contribuente al momento della presentazione del modello di pagamento F24 dovrà effettuare il versamento della differenza dovuta. È comunque necessario indicare nel quadro riservato ai redditi dei fabbricati il codice catastale del comune in cui è situato l'immobile e l'importo complessivo dell'imposta comunale sugli immobili dovuto per l'anno 2006 per ciascuna unità immobiliare posseduta. Per chi usa il 730 l'eventuale credito Irpef eccedente sarà rimborsato in busta paga.
730: I contribuenti avranno tempo fino al 15 giugno per presentare il modello 730 ai Caf o ai professionisti che prestano assistenza fiscale. Tra le novità vi è la possibilità per i precari della scuola con un contratto che dura dal mese di settembre al mese di giugno di utilizzare il modello 730. Gli intermediari a loro volta dovranno effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio, oppure entro il 31 agosto a condizione di aver effettuato l'85 per cento degli invii entro la scadenza di luglio.
Unico: Alcune scadenze per l'invio di Unico hanno subito una rimodulazione definita in un provvedimento del governo in via di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. La scadenza per chi

presenta il modello Unico cartaceo a banche e Posta resta al 2 luglio prossimo. Resta al 31 luglio la scadenza per l'invio telematico del modello Unico da parte delle persone fisiche non Iva. Si va al 10 settembre per l'invio di Unico da parte di società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali, mentre slitta al 25 settembre l'invio telematico da parte delle persone fisiche titolari di redditi d'impresa, lavoro autonomo e di partecipazione, e da parte di società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati. Avranno tempo fino al 25 settembre anche i produttori agricoli titolari di reddito agrario.
Ristrutturazioni: Per usufruire delle agevolazioni per la ristrutturazione degli immobili i contribuenti dovranno specificare relativamente all'anno 2006 il periodo in cui sono state fatturate le spese. Lo sconto Irpef, infatti, spetta nella misura del 41 per cento se la spesa è relativa a una fattura emessa nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 30 settembre. Se invece la spesa si riferisce a fatture emesse in data antecedente al primo gennaio 2006 o a partire dal primo ottobre 2006 spetta una detrazione Irpef del 36 per cento.
Domicilio: Il contribuente potrà indicare in dichiarazione un domicilio diverso dalla residenza per la notifica degli atti o delle comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Addizionale comunale Irpef: Debutta l'acconto per l'addizionale comunale Irpef. In dichiarazione va riportato l'acconto pari al 30 per cento dell'addizionale tenendo conto dell'aliquota deliberata dal comune di residenza per il 2007, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 15 febbraio 2007; in caso contrario, va applicata l'aliquota vigente per l'anno di imposta 2006.
Assistenza: Anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate presterà assistenza ai contribuenti che si recheranno nei propri uffici per l'invio telematico di Unico. Nei 400 uffici dislocati sul territorio è in funzione il servizio di assistenza per far fronte alle richieste dei cittadini.

MEDICI DI MEDICINA GENERALE e NUMERO DI ASSISTITI

Ai medici di medicina generale convenzionati col SSN che assistono più pazienti di quelli previsti dal massimale non spetta nessun compenso extra.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 29 maggio 2007 numero 12616.

INPDAP - GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE e SOCIALI

Già in Brevia 16 avevamo segnalato che dal prossimo mese di novembre (secondo quanto previsto dal decreto del ministero dell'economia n. 45/2007, apparso in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile, che entrerà in vigore il 25 aprile) anche i pensionati pubblici iscritti all'INPDAP saranno immessi di diritto alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP, mediante l'istituto del silenzio-assenso, con una trattenuta pari allo 0,15% della pensione.
Saranno esonerate le pensioni inferiori a 600 euro mensili.
Per evitare l'iscrizione, gli interessati possono manifestare la volontà contraria entro il 25 ottobre inviando alla sede di competenza territoriale INPDAP una raccomandata RR attestante la propria volontà alla non iscrizione a tale istituto come previsto dall'articolo 2 punto 2 del decreto min.economia 7 marzo 2007 numero 45.

IN ALLEGATO A PARTE DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA (documento 59)

L'ITALIA NEL MONDO - dati Ocse Fact Book 2007

Nelle -aspettative di vita- l'Italia con 79,7 anni vita viene subito dopo il Giappone con 81, seguono Germania con 78,6 e Usa con 77,5. La media Ocse è 78,3.
Il dato, insieme alla mortalità infantile (Germania 3,9 morti su 1000 nascite, Italia 4,1 e Usa 6,8), rispecchia il valore del nostro Servizio sanitario nazionale a livelli medio-alti con dei costi medio-bassi e un discreto merito va alla classe medica italiana, , perno essenziale della sanità e nonostante la sua burocratizzazione attrice di una buona medicina.
Anche nel campo delle emissioni di CO2 l'Italia fa meglio di altre nazioni industrializzate; ci precedeno gli Usa che emettono 5.800 milioni di tonnellate di CO2, la Germania con 849 e il il Regno Unito con 537. Meno di noi che emettiamo 462 milioni di tonnellate di CO2, la Francia con 387. L'Islanda emette solo 2 milioni di tonnellate.

STUDI DI SETTORE SENZA AUTOMATISMI

Il direttore dell'Agenzia delle entrate, Villiam Rossi, nel corso di un forum ha precisato che non c'è nessun automatismo fra scostamento dagli studi di settore e attività di accertamento. Ogni anno fra i non congrui, l'Agenzia delle entrate solo alcuni contribuenti vengono sottoposti a controllo.
L'Agenzia ha diramato una nuova circolare esplicativa degli studi di settore: 38/E periodo di imposta 2006.

IN ALLEGATO A PARTE Circolare Agenzia entrate 38/E (documento 90)

RICETTE SOTTO IL MIRINO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Terminata la fase sperimentale, in Abruzzo e Umbria, ma presto in tutta Italia, la Guardia di Finanza accerterà le violazioni in tema di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle ricette mediche mediante accessi alle strutture che erogano servizi sanitari.
La sanzione per le violazioni sarà di € 2,00 per ogni omissione o irregolarità.
Ricordiamo le disposizioni della Finanziaria 2006 a tale proposito:

276. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;

b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;

c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.

8-*ter*. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata;

8-*quater*. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato.

8-*quinquies*. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti»;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».

IN ALLEGATO A PARTE Circolare23/2007 della Ragioneria generale dello stato (documento 91)

SLITTA L'ISTITUZIONE DI NUOVI ORDINI SANITARI

La Camera ha deciso di far slittare di sei mesi l'attuazione della delega per l'istituzione dell'Ordine degli infermieri, delle ostetriche, delle professioni riabilitative tecnico sanitarie e della prevenzione.

CESSIONE DEL QUINTO E QUOTA CEDIBILE

Col messaggio 15693/07 l'INPS dà istruzioni e allega fac simile della certificazione che le sedi periferiche dovranno compilare a richiesta dell'interessato sulla quota di pensione cedibile per l'accensione di prestiti. L'INPS ricorda inoltre che nin è consentito stipulare contemporaneamente con Banche/Intermediari finanziari più contratti di prestito estinguibili con cessione di quota di pensione, anche qualora siano rispettati i limiti della quota cedibile.

ONAOSI

La Corte costituzionale con la pronuncia 190 depositata il 14 giugno 2007 ha dichiarate illegittime le norme (articolo 2 della legge 306/1901) sul contributo imposto ai sanitari (medici chirurghi e dentisti, farmacisti e veterinari).

IRAP

La Corte di cassazione con la sentenza 13570 ha stabilito che uno studio associato non è automaticamente soggetto all'Irap.

Ai fini dell'applicazione dell'Irap è necessario che il reddito non derivi dal solo lavoro professionale. Infatti l'imposta è dovuta solo quando l'esercizio in comune dell'attività professionale pur configurando un centro di interessi dotato di autonomia funzionale dia però luogo a un insieme di strutture di qualche complessità, così che il reddito derivato dalla struttura sia potenziato.

ISTAT MAGGIO 2007

INDICI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

mese di maggio

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	*97,02*	*97,81*	*98,60*	*99,12*	*99,74*	***100,26***	*100,35*	*100,70*	*100,96*	*101,49*	*102,10*	*102,28*
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117.7 2,3	117.9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120.4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1.8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126.1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4							

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente
3. Nei contratti di locazione per la rivalutazione del canone va calcolato il 75% della percentuale di incremento

ELENCHI CLIENTI e FORNITORI: PROVVEDIMENTO IN GAZZETTA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno (Supplemento ordinario n. 139) il provvedimento del 25 maggio 2007 dell'Agenzia delle entrate che individua i dati informativi degli elenchi clienti e fornitori e ne definisce le modalità tecniche e i termini di trasmissione. L'adempimento è stato semplificato per i primi due anni di applicazione:

- l'elenco clienti comprende i soli titolari di partita Iva
- sia per i clienti che per i fornitori è possibile indicare la sola partita Iva e non anche il codice fiscale
- non vanno comunicati i dati relativi a fatture (emesse o ricevute) di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, a fatture (emesse o ricevute) per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva, a fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi.

Il nuovo obbligo riguarda tutti i titolari di partita Iva.

Il termine per l'invio - esclusivamente in via telematica - è fissato al 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; per il solo 2006, anno di prima applicazione della norma, è posticipato al 15 ottobre 2007 per i contribuenti tenuti alle liquidazioni mensili, mentre coloro che hanno conseguito un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione trimestrale avranno tempo fino al 15 novembre.

A regime, andranno trasmessi i seguenti dati:

- codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce l'elenco
- anno di riferimento
- codice fiscale ed eventuale partita Iva del cliente
- codice fiscale e partita Iva del soggetto da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva
- per ciascun soggetto cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno, distinto tra imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'imposta afferente
- l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta afferente, relative ad annualità precedenti.

Ai fini dell'individuazione delle informazioni da trasmettere, si prescinde dal momento in cui è stata contabilizzata l'operazione: il riferimento è all'anno risultante dalla fattura o dalla nota di variazione non a quello di registrazione del documento.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA

Studi settore: Agenzia conferma proroga 20 giorni versamenti imposte

I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore avranno 20 giorni di tempo in più per versare il saldo 2006 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e l'eventuale primo acconto 2007.

L'Agenzia delle Entrate conferma quanto già annunciato nei giorni scorsi sottolineando che il relativo Dpcm è già stato firmato dal presidente del Consiglio Romano Prodi e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale secondo i tempi tecnici previsti. Viene stabilito che la scadenza del 18 giugno

slitta al 9 luglio, mentre dal 10 luglio all’8 agosto sarà possibile effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4 per cento.
La proroga si applica anche ai contribuenti soggetti agli studi di settore che partecipano a società, associazioni e imprese.